



LaBoUR & Law Issues
Rights | Identity | Rules | Equality

I Makers: il lavoro agli albori della terza rivoluzione industriale

MICHELE FORLIVESI
Università di Bologna

vol. 1, no. 1, 2015





I *Makers*: il lavoro agli albori della terza rivoluzione industriale

MICHELE FORLIVESI
Università di Bologna
michele.forlivesi2@unibo.it

ABSTRACT

The paper investigates the impact of technological innovation and knowledge society on the creation of new forms of job. In particular, the Author focuses on *makers*, creative young people who, operating through community online, software and hardware open source and "fablabs", use the new technologies, as the 3D printers, to realize and commercialize their ideas.

These types of job lead the A. to consider the legal qualification of micro-entrepreneur as self-employed and its possible impact. Finally, the A. proposes a general rethink of traditional protective paradigms promoting workers' self-determination and guarantees of fundamental rights.

Keywords: "Makers"; technological innovation; new jobs; micro-entrepreneur; self-employed; workers freedom of self-determination.

1. I *Makers* ovvero i figli della tecnologia digitale.

Una delle principali caratteristiche del moderno capitalismo finanziario è senz'altro l'evoluzione tecnologica (1), il cui avvento ha portato ad una massiccia digitalizzazione dei processi produttivi globali. Un tale contesto impone agli studiosi delle scienze economiche e sociali un radicale ripensamento dei tradizionali paradigmi analitico-descrittivi della realtà ed, in particolare, una nuova riflessione sul *quantum* e sul *quomodo* della produzione industriale e dell'appropriazione di beni e servizi nel mercato globale. Infatti, l'universalizzazione della tecnologia digitale e la digitalizzazione delle catene produttive, non solo rendono più facile la trasmissione delle opere d'ingegno, ma sono in grado di cambiare le condizioni e le modalità della produzione giungendo a modificare persino la natura stessa del prodotto finale.

L'affermarsi di nuovi lavori e professionalità, frutto dell'informatica e della comunicazione, è fenomeno ampiamente studiato dalla dottrina sociologica (2), la quale mette in luce come l'ascesa della micro-imprenditorialità e del capitalismo personale rendano necessario una declinazione in senso plurale della categoria lavoristica di lavoro autonomo. La digitalizzazione mette inesorabilmente in crisi, ibridandoli, concetti giuridici fino a ieri usati per descrivere e sistematizzare concettualmente processi produttivi, prodotti industriali e rapporti di lavoro. Nel mondo delle *community*, del web 3.0, delle *smart city*, delle stampanti 3D e del *cloud computing*, le nozioni di produttore, utente, consumatore, lavoratore, imprenditore si mescolano in un *unicum* che, svincolato dalle tradizionali dicotomie produzione/consumo, imprenditore/lavoratore, lavoro subordinato/lavoro autonomo, trova nella forza prevaricatrice dell'informazione e della *web reputation* la sua autolegittimazione e il suo dominio. Allo stesso tempo, la nuova cultura

(1) Sul punto v., in particolare, L. Nivarra, *La funzione sociale della proprietà: dalla strategia alla tattica*, RCDP, 2013, IV, 512.

(2) Sul punto v., in particolare, A. Bologna - A. Fumagalli, *Il lavoro autonomo di seconda generazione. Scenari del post-fordismo in Italia*, Feltrinelli, 1997; S. Bologna, *Nuove forme di lavoro e classi medie nella società postfordista*, in *Tre donne e due uomini parlano del lavoro che cambia*, *Quaderni di via Dogana*, 2006, 37; P. Barbieri, *Lavoro autonomo di «seconda generazione»: problemi e prospettive*, *Polis*, 1998, 263; A. Bonomi - E. Rullani, *Il capitalismo personale. Vite al lavoro*, Einaudi, 2005; C. Ranci, *Partite Iva. Il lavoro autonomo nella crisi italiana*, Il Mulino 2012.

sociale impone una logica duramente selettiva, una sorta di *neodarwinismo* del lavoro (3), in quanto solo chi è in grado di governare le nuove tecnologie e i cambiamenti che le stesse producono sopravvive nel mercato del lavoro digitale.

Tali considerazioni trovano la loro massima espressione nel c.d. fenomeno dei *makers*, definiti, enfaticamente, l'avanguardia della terza rivoluzione industriale (4). I *makers*, o artigiani digitali come amano autodefinirsi, sono giovani creativi che, operando tramite *community online*, *software* e *hardware open source*, dette "fablabs", sfruttano le nuove tecnologie, *in primis* le stampanti 3D (5), per passare dalla fase del mero progetto a quella della realizzazione e commercializzazione dell'idea.

Tale nuova forma di auto-impiego, caratterizzata dalla mitizzazione della creatività oltreché dalla condivisione e comunione dei saperi e del *know-how* tecnologico, fa emergere nel mercato del lavoro un nuovo soggetto con il quale il diritto del lavoro è chiamato a confrontarsi.

2. Micro-imprenditori o lavoratori autonomi?

La prima e preliminare problematicità da risolvere nello studio e nell'analisi del fenomeno dei *makers* è di tipo qualificatorio: chi sono i *makers*? Siamo di fronte a una nuova tipologia di lavoro (autonomo) o ad una micro-attività imprenditoriale?

Gli interrogativi appena proposti dimostrano come sia ancora attuale il dibattito dottrinale sulla possibile riconducibilità della micro-imprenditorialità al lavoro autonomo (6). Sul punto, alcuni autori hanno

(3) J. Raso Delgue, *Ricerche lavoro e nuove tecnologie. I rapporti di lavoro nell'era digitale*, DRI, 2014, IV, 957.

(4) Così A. Anderson, *Makers. Il ritorno dei produttori. Per una nuova rivoluzione industriale*, Rizzoli, 2013, 22.

(5) La stampa 3D, anche detta *additive manufacturing* o *rapid prototyping*, è un meccanismo di replicazione che permette di avere una riproduzione fisica, seguendo determinate coordinate, di un modello 3D realizzato con un *software* di modellizzazione 3D, come Autocad. Per approfondire sul punto v. C. Galli - E. Zama, *Stampa 3D. Una rivoluzione che cambia il mondo?*, Filodiritto, 2014.

(6) In merito si veda, in particolare, il ddl n. 2145/2010, proposto fra gli altri dal senatore Tiziano Treu, comunicato alla Presidenza il 29 aprile 2010, dal titolo *Statuto dei lavori autonomi. Delega al Governo in materia di semplificazione degli adempimenti, pagamenti, garanzie del credito e tutela della maternità*. In dottrina cfr. M. Magnani, *Quale*

provato a spiegare tale collegamento interpretando gli articoli 2083 e 2222 del codice civile come un unico apparato regolatorio disciplinante il medesimo fenomeno economico, la piccola impresa, da distinte angolazioni (7).

Tale interpretazione, seppur minoritaria, è avvalorata dallo stesso tenore letterale delle norme codicistiche. Infatti, l'art. 2222 c.c. definisce il prestatore d'opera come colui il quale si obbliga ad eseguire nell'altrui interesse un'opera o un servizio impiegando lavoro prevalentemente proprio, delineando una modalità di svolgimento della prestazione contrattuale coerente e coincidente con il modulo organizzativo tipico della micro-impresa. Analogamente, l'espressione «attività organizzata prevalentemente con il lavoro proprio», contenuta nell'articolo 2083 per definire la piccola impresa, non può che includere implicitamente anche l'attività organizzata con lavoro esclusivamente personale, modalità tipica di svolgimento della prestazione di lavoro autonomo (8). Il vantaggio di una lettura congiunta degli artt. 2083 e 2222 c.c. è quello di dotare la micro-impresa di una cornice legale generale e flessibile, in grado di qualificarla sia dal punto di vista esterno (il contratto) che interno (l'organizzazione) (9).

L'indirizzo interpretativo esposto è avvalorato anche a livello sovranazionale dalla Commissione Europea, la quale nello *Small business act*, ossia la comunicazione della Commissione europea del 2008 sulla promozione della piccola e media impresa, e soprattutto nella Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2009, sottolinea il progressivo sbiadirsi della distinzione tra micro-impresa e lavoro

«Statuto» per il lavoro autonomo?, DRI, 2010, vol. III, 527; T. Treu, *Uno Statuto per il lavoro autonomo*, DRI, 2010, vol. III, 603; A. Perulli, *Per uno Statuto del lavoro autonomo*, DRI, 2010, vol. III, 621; F. Martelloni, *La zona grigia tra subordinazione e autonomia e il dilemma del lavoro coordinato nel diritto vivente*, DRI, 2010, vol. III, 647.

(7) Per una analitica e dettagliata ricostruzione di tale posizione dottrinale si veda W. Bigiavi, *La "piccola impresa"*, Giuffrè, 1947, 91 ss; O. Razzolini, *Piccolo imprenditore e lavoro prevalentemente personale*, Giappichelli, 2012, cap. I; *contra* cfr. A. Perulli, *Il lavoro autonomo tradito e il perdurante equivoco del "lavoro a progetto"*, DRI, 2013, vol. I, 4-8.

(8) Sulla possibile lettura in termini a-negoziali dell'art. 2222 c.c. come nozione generale ed onnicomprensiva di lavoro non subordinato si v. M. Pedrazzoli, *Lavoro sans phrase e ordinamento dei lavori. Ipotesi sul lavoro autonomo*, RIDL, 1998, I, 80 ss.

(9) Questa è la tesi sostenuta in particolare da O. Razzolini, *Perchè avviare una riflessione su piccolo imprenditore e lavoro prevalentemente personale*, DRI, 2013, vol. IV, 1080 ss.

autonomo e la necessità di una disciplina organica ed unitaria comprensiva delle due figure (10).

Una spinta ulteriore ad operare una tale equiparazione emerge anche dalla recentissima evoluzione normativa nazionale sulla riscrittura della disciplina delle collaborazioni autonome. Infatti, ai sensi dell'art. 47 della bozza di decreto attuativo della l. n. 183/2014 sul riordino delle tipologie contrattuali, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 2015, «a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro». Appare evidente che il legislatore ha voluto sancire la prevalenza e la centralità del criterio della etero-organizzazione nella identificazione del tipo lavoro subordinato (11), dilatando la nozione codicistica di subordinazione. La conseguenza sistematica è una corrispettiva riduzione dell'area coperta dal lavoro autonomo, relegato sempre di più al lavoro autonomamente organizzato, prossimo, se non coincidente, alla micro-imprenditorialità.

Affermare la coincidenza delle nozioni di micro-imprenditore e di lavoratore autonomo ha come diretta conseguenza lo svolgimento di una riflessione sul *modus operandi* dei *makers*; in altre parole, occorre chiarire se la fruizione delle loro prestazioni avvenga tramite un contratto d'opera o un contratto di appalto.

Per risolvere tale quesito è necessario indagare il significato del criterio di prevalenza dei mezzi propri nell'ambito dell'organizzazione, richiesto dall'art. 2083 c.c., nell'ottica del compimento di un'opera o di un servizio nell'altrui interesse ai sensi art. 2222 c.c. . In dottrina si è affermato che, se il piccolo imprenditore è, per definizione, titolare di un'attività economica organizzata prevalentemente con il proprio lavoro, come richiesto dall'art. 2083 c.c., quando costui si obbliga per contratto

(10) Per un'analisi approfondita di tali documento si rinvia a M. Magnani, *Il diritto del lavoro alla prova dello Small Business Act*, MGL, 2010, 22 ss.

(11) Per un primo commento "a caldo" sul punto si v. T. Treu, *Treu spiega il decreto sulle tipologie contrattuali*, *La nuvola del lavoro*, 23 febbraio 2015.

ad eseguire nell'altrui interesse un'opera o un servizio, stipulerà un contratto d'opera, e non un contratto d'appalto, assumendo la qualità dell'art. 2222 c.c. (12). Emblematica, in tal senso, è l'affermazione secondo cui «il contratto d'appalto e il contratto d'opera si differenziano per il fatto che nel primo l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante un'organizzazione di media e grande impresa, cui l'obbligato è preposto, e nel secondo con il prevalente lavoro di quest'ultimo, pur se adjuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa, desumibile dall'art. 2083 c.c.». (13) In sostanza, dottrina e giurisprudenza distinguono le due figure ricorrendo ad un giudizio prognostico volto a verificare se l'organizzazione possa esistere senza l'apporto materiale, esecutivo, organizzativo e direttivo del suo titolare. Se tale esame dà un esito positivo, potrà affermarsi di essere in presenza di un contratto d'appalto, perché l'organizzazione prevale sul contributo materiale personale del titolare ed è in grado di esistere senza questo. Viceversa, se la risposta è negativa, si è in presenza di un contratto d'opera, perché l'organizzazione appare solo «il mezzo per l'esplicazione dell'attività dell'imprenditore artigiano; un mezzo, tuttavia, che non consente all'impresa di procedere nel perseguimento delle sue iniziative facendo a meno dell'attività esecutiva dell'imprenditore» (14).

Volendo condividere tali orientamenti, è chiaro che i *makers* non potranno che operare secondo lo schema del contratto d'opera ex art.

(12) Sul punto v., per tutti, C.F. Campobasso, *Diritto commerciale 3. Contratti, titoli di credito e procedure concorsuali*, Utet, 1999, 38; in giurisprudenza si segnalano Cass. 4 giugno 1999, n. 5451; ss. 17 luglio 1999, n. 7606; Cass. 29 maggio 2001, n. 7307; Cass. 29 dicembre 2008, n. 30407.

(13) così Cass. n. 7307/2001; conformi v. Cass. 21 maggio 2010, n. 12519; Tar Friuli Venezia Giulia, 17 dicembre 2009.

(14) Così Cass. 4 giugno 1999, n. 5451, cit. In dottrina sul punto cfr. M. Stolfi, *Appalto*, *Enc. dir.*, vo. II, Giuffrè, 1958, 631; C. Giannattasio, *L'appalto*, in *Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo*, vol. XXIV, 2, Giuffrè, 1967, 18 ss.; D. Rubino, *L'appalto*, in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da F. Vassalli, vol. VII, 3, Utet, 1980, 16-17; A. Sacchi, *Appalto: I. Diritto privato*, *Enc. giur. Treccani*, vol. II, Roma, 1988, 1; O. Cagnasso, *Appalto*, *Dig. disc. priv., sez. comm.*, vol. I, Utet, 1987, 167; O. Cagnasso - G. Cottino, *Contratti commerciali*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, vol. IX, Cedam, 2000, 295 ss.; D. Rubino - G. Iudica, *Dell'appalto*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Zanichelli, 2007, 15 e 26ss.

2222 c.c., essendo indispensabile ed irrinunciabile l'opera personale del soggetto titolare dell'organizzazione che stipula il negozio.

3. La necessità di una riflessione sulla libertà di autodeterminazione del micro-imprenditore.

La ricostruzione in chiave di lavoratori autonomi operanti in un regime di pluricommitenza, secondo una successione di distinti contratti d'opera, sebbene sia un valido strumento analitico-descrittivo del fenomeno dei *makers*, tuttavia non è in grado di risolvere né di ridurre le esigenze e le aspettative di protezione sociale e contrattuale di tali lavoratori. Infatti, l'assenza di una stabile controparte contrattuale sulla quale allocare alcuni rischi e costi associati al lavoro e al non lavoro e attraverso cui selezionare una più generale condizione di vulnerabilità economica e sociale, secondo lo schema della parasubordinazione o del lavoro economicamente dipendente (15), palesa l'insufficienza e l'inadeguatezza delle tradizionali categorie lavoristiche incentrate sulla centralità della dicotomia lavoro subordinato/lavoro autonomo.

Tali considerazioni rilanciano, rendendolo quanto mai attuale, il dibattito sulla individualizzazione del diritto del lavoro, intesa come valorizzazione della libertà di autodeterminazione del prestatore d'opera e dei suoi diritti fondamentali (16).

Un contributo a tale riflessione può essere dato dalla dottrina sociologica, la quale si è interrogata sul processo decisionale che spinge un soggetto ad avviare una micro-impresa. La risposta prevalente è quella del c.d. *unemployment push*: «la scelta dell'auto-impiego rappresenta

(15) La dottrina sul punto sterminata si segnalano, tra i tanti, G. Santoro-Passerelli, *Falso lavoro autonomo e lavoro autonomo economicamente debole*, RIDL, 2013, I, 108; A. Perulli, *Un Jobs Act per il lavoro autonomo: verso una nuova disciplina della dipendenza economica?*, WP-CSDLE, n. 235/2015; F. Martelloni, *Lavoro coordinato e subordinazione. L'interferenza delle collaborazioni a progetto*, cit., 63 ss.; M. Pallini, *Il lavoro economicamente dipendente*, Cedam, 2013, cap. I.

(16) La tendenza alla individualizzazione del diritto del lavoro e la sua connessione con i diritti fondamentali è stata oggetto di riflessioni dottrinali già dalla metà degli anni Novanta nella rivista *Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, in particolare cfr. i contributi pubblicati nel volume *Diritti della persona e contratto di lavoro*, QDLRI, 1994, vol. 15.

un'alternativa alla disoccupazione e alla scarsità di opportunità occupazionali» (17). In altre parole, l'auto-imprenditorialità costituirebbe una scelta di ripiego per i disoccupati e i lavoratori "deboli" che si rendono conto dell'impossibilità di entrare in un mercato del lavoro che è appannaggio dei lavoratori più forti e maggiormente tutelati. In quest'ottica il "mettersi in proprio" va inteso come una scelta di *second best*. (18).

A tale visione, si contrappone il modello della *mobilità bloccata*, secondo il quale le persone decidono di passare al lavoro indipendente perché nel mercato del lavoro dipendente e nelle organizzazioni gerarchiche non riescono ad avanzare in misura corrispondente al loro percorso educativo/formativo, capacità e aspirazioni. La decisione di "mettersi in proprio", quindi, non è più vista come risposta alle difficoltà di trovare un lavoro, ma come una strategia per migliorare la propria posizione occupazionale (19).

Quale che sia la chiave di lettura del fenomeno, entrambe le teorie sono concordi nell'inquadrare il micro-imprenditore come un attore debole. Del resto, anche dal punto di vista giuridico, è possibile riscontrare una endemica debolezza contrattuale del micro-imprenditore. È innegabile che il micro-imprenditore vede fortemente limitata la sua libertà contrattuale messa duramente a repentaglio dal potere economico dei grandi committenti (20). Anche assumendo un punto di vista organizzativo-commerciale, la debolezza del micro-imprenditore è testimoniata dalla pressoché totale impossibilità di distribuire il rischio d'impresa su di una vasta clientela. Ciò determina l'insorgere di una istanza di protezione dell'investimento iniziale che espone il micro-

(17) Così D. J. Stoney, *Understanding the Small Business Sector*, International Thomson Publishing Company, 1994.

(18) Sul punto cfr., in particolare, A. E. Lindbecke - D. Snower, *The insider-outsider theory*, MitPress, 1988; M. Ambrosini, *Sociologia delle migrazioni*, Il Mulino, 2005.

(19) C. Kwok Bun - O. Jin Hui, *The many faces of immigrant entrepreneurship*, in *The Cambridge survey of world migration*, a cura di R. Cohen, Cambridge University Press 1995, 523.

(20) Per una analisi di tale problematica cfr. G. Davidov, *The Three Axes of the Employment Relationship: a Characterization of Workers in Need of Protection*, in *U Toronto L.J.*, 2002, vol. 52, 357 ss.; R. Pardolesi, *I contratti di distribuzione*, Jovene, 1979, 304 ss.

imprenditore al rischio di comportamenti opportunistici (c.d. *stunk cost*) da parte di un committente forte, come il recesso anticipato (21).

Una possibile potrebbe essere quella di individuare un nucleo protettivo irrinunciabile, di fondamento costituzionale, per tutti i lavoratori (subordinati, autonomi, piccoli imprenditori) in quanto tali, comprensivo della tutela antidiscriminatoria, della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, della libertà di organizzazione, associazione e astensione collettiva e del diritto alla sicurezza e alla prevenzione sociale. Affinché tali diritti possano dirsi veramente effettivi, è necessario considerare l'autodeterminazione e l'autorealizzazione come obiettivi primari ed imprescindibili di protezione e tutela dei nuovi lavoratori autonomi/micro-imprenditori su cui incentrare le future politiche del lavoro.

Se è dunque chiaro il fine a cui tendere, questo potrà essere raggiunto solo tramite un regolamentazione generale, unitaria e sovranazionale che sia in condizione di imporre obblighi idonei a proteggere e tutelare l'integrità personale e sociale dei soggetti contraenti, neutralizzando alla fonte lo squilibrio contrattuale.

La realizzazione di tale ambizioso progetto potrebbe avvenire incentivando i singoli Stati ad istituire, per le fasi di non lavoro derivanti da mancanza di commesse, alcune garanzie volte a promuovere l'investimento in termini di aggiornamento, formazione e ricerca, al fine di preservare e migliorare il capitale umano dei prestatori d'opera, micro-imprenditori, temporaneamente inattivi secondo lo schema del *professional skills development*. In quest'ambito sarebbe opportuno prevedere strumenti di protezione sia in termini di accesso a servizi informatici, culturali, abitativi, di trasporto, sia in termini di sostegno finanziario, al fine di garantire il potenziale di cooperazione sociale che tali nuovi lavoratori apportano nei territori in cui si registra la loro presenza. A titolo meramente esemplificativo è possibile ipotizzare: a) incentivi all'inserimento, da parte dei committenti nei contratti d'opera, di clausole di durata minima, anche al fine di scongiurare comportamenti

(21) Sul punto v. in particolare, R. Pardolesi, *I contratti di distribuzione*, cit., 305 ss.; P. Ichino, *Il diritto del lavoro e i confini dell'impresa*, in *Atti delle giornate di studio A.I.D.L.A.S.S.*, Giuffrè, 2000, 3 ss.; L. Corazza, *"Contractual Inegration" e rapporti di lavoro. Uno studio sulle tecniche di tutela del lavoratore*, Cedam, 2004, 85 ss.

opportunistic dei committenti, i quali, al fine di evitare i costi della risoluzione anticipata del rapporto, potrebbero stipulare contratti di breve durata reiterati nel tempo; b) concessione di assegni formativi individuali e la predisposizione di percorsi formativi mirati al rafforzamento e all'aggiornamento continuo delle competenze; c) adozione di bilanci di competenza, per valorizzare e rendere riconoscibili le nuove competenze acquisite con le esperienze lavorative; e) istituzione di una borsa informatica delle domande di lavoro delle imprese committenti volta a favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro autonomo; f) sostegno ai processi aziendali di trasformazione organizzativa e di innovazione tecnologica finalizzati alla stabilizzazione e allo sviluppo delle micro-attività imprenditoriali; g) prestazioni previdenziali in caso di sospensione dell'attività per malattia, gravidanza, maternità e paternità, infortunio, cura e assistenza di familiari e attività formative, mediante assegni di servizio o erogazioni mutualistiche (22).

A prescindere dalla soluzione tecnica, la via da seguire per non rimanere impotenti di fronte al turbinoso evolversi del mercato sembra essere quella di riscoprire il lavoratore come persona, ossia come soggetto a cui è assicurata la libertà di autodeterminarsi nel lavoro, prestato in qualunque forma, garantita da efficaci tutele in grado di neutralizzare lo squilibrio di potere tra le parti contrattuali.

(22) Per un'approfondita analisi di tali proposte, ipotizzate dall'autore all'interno di un più ampio apparato protettivo riservato al lavoratore autonomo economicamente dipendente, si rinvia a A. Perulli, *Un Jobs Act per il lavoro autonomo: verso una nuova disciplina della dipendenza economica?*, cit., 27-28.

Bibliografia

- Aa.Vv., *Diritti della persona e contratto di lavoro, Quaderni di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali*, 1994, vol. 15.
- Ambrosini M., *Sociologia delle migrazioni*, Il Mulino, 2005.
- Anderson A., *Makers. Il ritorno dei produttori. Per una nuova rivoluzione industriale*, Rizzoli, 2013, p. 22.
- Barbieri P., *Lavoro autonomo di «seconda generazione»: problemi e prospettive*, Polis, 1998, p. 263.
- Bigiavi W., *La "piccola impresa"*, Giuffrè, 1947.
- Bologna A. - Fumagalli A., *Il lavoro autonomo di seconda generazione. Scenari del post-fordismo in Italia*, Feltrinelli, 1997.
- Bologna A., *Nuove forme di lavoro e classi medie nella società postfordista*, in *Tre donne e due uomini parlano del lavoro che cambia, Quaderni di via Dogana*, 2006, p. 37.
- Bonomi A. - Rullani E., *Il capitalismo personale. Vite al lavoro*, Einaudi, 2005.
- Campobasso C.F., *Diritto commerciale 3. Contratti, titoli di credito e procedure concorsuali*, Utet, 1999.
- Cagnasso O., *Appalto, Dig. disc. priv., sez. comm.*, vol. I, Utet, 1987.
- Cagnasso O. - Cottino G., *Contratti commerciali*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Cottino G., vol. IX, Cedam, 2000, p. 295.
- Corazza L., *"Contractual Inegration" e rapporti di lavoro. Uno studio sulle tecniche di tutela del lavoratore*, Cedam, 2004.
- Davidov G., *The Three Axes of the Employment Relationship: a Characterization of Workers in Need of Protection*, in *U Toronto L.J.*, 2002, vol. 52, p. 357.
- Galli C. - Zama E., *Stampa 3D. Una rivoluzione che cambia il mondo?*, Filodiritto, 2014.
- Giannattasio C., *L'appalto*, in *Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo*, vol. XXIV, 2, Giuffrè, 1967, p. 18.
- Ichino P., *Il diritto del lavoro e i confini dell'impresa*, in *Atti delle giornate di studio A.I.D.L.A.S.S.*, Giuffrè, 2000.
- Kwok Bun C. - Jin Hui O., *The many faces of immigrant entrepreneurship*, in *The Cambridge survey of world migration*, a cura di R. Cohen, Cambridge University Press 1995, p. 523.
- Lindbecke A. E. - Snower D., *The insider-outsider theory*, MitPress, 1988.

- Magnani M., *Quale «Statuto» per il lavoro autonomo?*, *Diritto delle Relazioni Industriali*, 2010, vol. III, p. 527;
- Magnani M., *Il diritto del lavoro alla prova dello Small Business Act*, *Massimario della Giurisprudenza del Lavoro*, 2010, p. 22.
- Martelloni F., *La zona grigia tra subordinazione e autonomia e il dilemma del lavoro coordinato nel diritto vivente*, *Diritto delle Relazioni Industriali*, 2010, vol. III, p. 647.
- Nivarra L., *La funzione sociale della proprietà: dalla strategia alla tattica*, *Rivista Critica del Diritto Privato*, 2013, vol. IV, p. 512.
- Pallini M., *Il lavoro economicamente dipendente*, Cedam, 2013.
- Pardolesi R., *I contratti di distribuzione*, Jovene, 1979.
- Pedrazzoli M., *Lavoro sans phrase e ordinamento dei lavori. Ipotesi sul lavoro autonomo*, *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, 1998, vol. I, p. 80.
- Perulli A., *Per uno Statuto del lavoro autonomo*, *Diritto delle Relazioni Industriali*, 2010, vol. III, p. 621.
- Perulli A., *Il lavoro autonomo tradito e il perdurante equivoco del "lavoro a progetto"*, *Diritto delle Relazioni Industriali*, 2013, vol. I, 4.
- Perulli A., *Un Jobs Act per il lavoro autonomo: verso una nuova disciplina della dipendenza economica?*, *Working Papers "Massimo D'Antona"- CSDLE*, n. 235/2015.
- Ranci C., *Partite Iva. Il lavoro autonomo nella crisi italiana*, Il Mulino 2012.
- Raso Delgue J., *Ricerche lavoro e nuove tecnologie. I rapporti di lavoro nell'era digitale*, *DRI*, 2014, vol. IV, p. 957.
- Razzolini O., *Piccolo imprenditore e lavoro prevalentemente personale*, Giappichelli, 2012.
- Razzolini O., *Perchè avviare una riflessione su piccolo imprenditore e lavoro prevalentemente personale*, *Diritto delle Relazioni Industriali*, 2013, vol. IV, p. 1080.
- Rubino D., *L'appalto*, in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da F. Vassalli, vol. VII, 3, Utet, 1980, p. 16.
- Rubino D. - Iudica G., *Dell'appalto*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Zanichelli, 2007, 15.
- Sacchi A., *Appalto: I. Diritto privato*, *Enc. giur. Treccani*, vol. II, Roma, 1988, p. 1.
- Santoro-Passerelli G., *Falso lavoro autonomo e lavoro autonomo economicamente debole*, *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, 2013, vol. I, p. 108.

Stolfi M., *Appalto*, *Enc. dir.*, vo. II, Giuffrè, 1958, p. 631.

Stoney D.J., *Understanding the Small Business Sector*, International Thomson Publishing Company, 1994.

Treu T., *Uno Statuto per il lavoro autonomo*, *Diritto delle Relazioni Industriali*, 2010, vol. III, p. 603.

Treu T., *Treu spiega il decreto sulle tipologie contrattuali*, *La nuvola del lavoro*, 23 febbraio 2015.